

## CHIARIMENTO SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Dirigente Scolastica  
Antonella Mongiardo



La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l'attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la somministrazione, si permette all'alunno di estrinsecare il proprio "diritto allo studio", che, diversamente, sarebbe inattuabile.

Vediamo, dunque, se esiste o meno un obbligo per docenti e personale ATA di effettuare la somministrazione e che tipo di responsabilità incombe sugli stessi nell'espletamento di tali compiti.

La domanda, dunque, è la seguente: il personale scolastico è obbligato a somministrare farmaci a scuola agli studenti? La risposta è no: non esiste nessun obbligo.

La soluzione al quesito deriva direttamente dalle Raccomandazioni del 25 Novembre 2005, emanate dal MIUR (oggi MIM) di concerto col Ministero della Salute, e contenenti, ex art. 1, "le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati alla assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

In particolare, la risposta arriva dall'art. 4 delle suddette Raccomandazioni, ove si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta avanzata dai genitori dell'alunno, "*verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale o loro delegati*".

Le Raccomandazioni, quindi, parlano di "disponibilità", pertanto il personale della Scuola non può essere obbligato alla somministrazione di farmaci agli studenti.

Se non esiste, dunque, un obbligo circa la somministrazione del farmaco, non può dirsi lo stesso circa le **responsabilità** dei docenti. Come sappiamo, sugli insegnanti grava un generale obbligo di protezione, di garanzia, nei confronti dei propri alunni, a tutela dell'incolumità non solo di loro stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto. Quanto alla somministrazione dei farmaci, deve farsi una prioritaria distinzione tra:

- l'alunno affetto da una patologia cronica, che comporti l'assunzione di una terapia in modo continuativo;
- l'alunno senza alcuna patologia, che si trovi, però, in uno stato di emergenza imprevedibile.

La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull'argomento, affermando a più riprese che il docente non è responsabile solo allorché l'evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile. Dunque, ritornando alla summenzionata distinzione, può dirsi che:

- nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrando nei doveri di vigilanza dell'insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;
- nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.

In particolare, dovrà verificarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell'insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell'incolumità fisica dell'alunno; specificamente:

- nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone;
- per l'alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà al «buonsenso», ossia alla *“capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisa”*.

Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c.

Da parte della Scuola, il Dirigente ha l'obbligo di organizzare specifici momenti di formazione. Il personale scolastico, infatti, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso di appositi corsi di formazione promossi dalle ASL o da specialisti del Sistema Sanitario Nazionale. Dunque, la disponibilità di cui sopra può arrivare o da personale che attesti di essere già formato in materia o da personale ancora in possesso di una formazione specifica, ma che dovrà seguire la formazione organizzata dalla Scuola.

Nei casi specifici attenzionati nella nostra Scuola, si fa presente che la Dirigenza ha già organizzato due corsi di formazione sulla somministrazione di specifici farmaci salva-vita, tenuti dal Medico Competente, dott. Scordovillo. Le indicazioni del medico sono da applicare sia durante l'attività didattica ordinaria, sia durante le visite guidate/viaggi di istruzione, nei quali ai ragazzi va garantito il diritto allo studio e, dunque, la cura anche in riferimento alla somministrazione dei farmaci, che rientrano pertanto nelle responsabilità dei docenti accompagnatori, nei limiti giuridici sopra chiariti.

Pertanto, sul piano delle responsabilità in eligendo, la Scuola ha ottemperato ai propri obblighi.

Sarà cura del Dirigente scolastico richiedere all'ASL competente anche l'attivazione di un corso di formazione Farmaci a scuola, possibilmente entro il 15 luglio per l'a.s. successivo ed entro il 15 ottobre per le nuove iscrizioni.